

Venerdì, 26 Giugno 2015 | Il portale di riferimento per gli immigrati in Italia  
Benvenuto briguglio → [Control panel](#) | [Esci](#)

**Bla Bla Car**  
Trova un passaggio in auto

● Milano-Bologna	11€
● Firenze-Roma	15€
● <u>Roma-Bari</u>	25€

Iscriviti  
gratis

# I M M I G R A

- [Home](#)
- [Contatti](#)
- [Redazione](#)
- [Disclaimer](#)
- [Privacy](#)
- [RSS](#)
- [Newsletter](#)
- [Sostieni](#)
- [Registrati](#)

- [Archivio](#)
- [Legislazione](#)
- [Circolari](#)
- [Sentenze](#)
- [Libri](#)
- [Domande](#)
- [Approfondimenti](#)
- [Servizi Demografici](#)
- [Servizio Visti](#)

## Sentenza n. 2600 del 25 maggio 2015 Consiglio di Stato

Diniego del rinnovo del permesso di soggiorno

**Like** 2,402 people like this. Be the first of your friends.



SLIM YOUR WALLET

**bellroy**



**REPUBBLICA ITALIANA**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Consiglio di Stato**

**in sede giurisdizionale (Sezione Terza)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 7737 del 2012, proposto da: -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avv. Alberto Guariso, con domicilio eletto presso l'avv. Gigliola Mazza Ricci in Roma, via di Pietralata n. 320;

contro

Ministero dell'Interno e Questura di Milano, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi n. 12;  
per la riforma

della sentenza del T.A.R. LOMBARDIA - MILANO: SEZIONE IV n. 0-OMISSIS-/2012, resa tra le parti, concernente rinnovo permesso di soggiorno

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e Questura di Milano;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 52 D. Lgs. 30.06.2003 n. 196, commi 1 e 2;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 aprile 2015 il Cons. Angelica Dell'Utri, nessuno presente per le parti;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

**FATTO e DIRITTO**

Con atto notificato il 22 ottobre 2012 e depositato il 2 novembre seguente il signor -OMISSIS-, cittadino marocchino, ha appellato la sentenza 4 maggio 2012 n. -OMISSIS- del TAR per la Lombardia, sede di Milano, sezione quarta, con la quale, dichiarato improcedibile l'atto introduttivo del giudizio proposto avverso il provvedimento 17 marzo 2010 del Questore di Milano, di diniego del rinnovo del permesso di soggiorno, sono stati respinti i motivi aggiunti proposti avverso il provvedimento in data 20 luglio 2010, di conferma del precedente diniego, emesso dalla stessa Autorità a seguito del riesame disposto con ordinanza cautelare n. -OMISSIS- del 2010.

L'istante ha esposto, tra l'altro, le difficoltà familiari in cui si è trovato (ingresso in Italia all'età di dieci anni nel 1989 a seguito di ricongiungimento al padre svolgente attività di commercio ambulante, decesso del padre, invalidità della madre a seguito di ictus, compromissione delle funzioni neuro-cognitive del fratello maggiore a seguito di incidente stradale), mentre una sorella ha rilevato l'attività paterna (di recente ha deciso di assumerlo) e l'altra sorella è studentessa universitaria. Ciononostante ha conseguito il diploma di scuola media e, dopo aver interrotto studi successivi, ha svolto attività lavorativa che gli ha sempre consentito il rinnovo del permesso di soggiorno. Nel Paese d'origine, abbandonato da circa venti anni, è privo di parenti e di conoscenze. Peraltro, dall'età di 16 anni ha cominciato a far uso di sostanze stupefacenti che lo hanno condotto a commettere furti ed altri reati contro il patrimonio per i quali ha subito condanne emesse dal Tribunale dei minori di cui è prevista la non menzione. A seguito di un ulteriore furto è stato condannato ad una pena detentiva, scontata la quale è stato scarcerato, riuscendo però tra il 2007 ed il 2010 a disintossicarsi, ottenendo positivi giudizi prognostici da parte dei competenti servizi.

Tuttavia, sulla scorta delle condanne riportate il rinnovo del permesso di soggiorno gli è stato negato col citato provvedimento del 17 marzo 2010. Di qui il ricorso, in relazione al quale in sede cautelare è stato disposto il cennato riesame, conclusosi di nuovo negativamente, onde ha proposto gli anzidetti motivi aggiunti.

Tanto premesso, e precisato altresì che il TAR ha pure respinto la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, a sostegno dell'appello ha dedotto:

1.- Erroneamente il primo giudice ha ritenuto che il Questore di Milano avesse correttamente svolto il bilanciamento, previsto dall'art. 8 della CEDU, tra l'interesse pubblico alla prevenzione dei reati ed alla tutela dell'ordine pubblico con l'interesse dell'individuo alla rispetto della vita privata e familiare, mentre si è invece basato su una prognosi della commissione di ulteriori reati senza operare il detto bilanciamento.

2.- Violazione e/o erronea interpretazione degli artt. 4, co. 3, 5, co. 5 e 5 bis, del d.lgs. n. 286/1998. Eccesso di potere. Difetto di istruttoria. Difetto di motivazione.

La Questura ha omesso ogni istruttoria e valutazione in merito ai vincoli familiari, all'esistenza o meno di legami familiari e sociali nel paese d'origine ed alla durata del soggiorno in Italia. Quanto alle condanne subite, relative a reati gravi, esse però per la maggior parte sono state comminate in età minorile e per reati contro la sola proprietà. Non è stato tenuto conto delle relazioni sociali e psicologiche, allegare alla propria memoria, da cui emerge come egli avesse da tempo intrapreso un percorso che stava producendo i suoi frutti, consentendogli di riabilitarsi pienamente, sicché non ricorreva una situazione di pericolosità concreta ed attuale.

3.- Violazione e/o erronea interpretazione dell'art. 9, co. 4, del d.lgs. n. 286/1998. Eccesso di potere. Difetto di istruttoria. Difetto di motivazione.

Pur non essendo titolare di permesso CE per lungo soggiornanti, poiché titolare di permesso da oltre cinque anni nei suoi confronti si applica anche il cit. art. 9, co. 4, il quale ai fini del diniego richiede che sia tenuto conto, a fronte delle situazioni che sarebbero preclusive, altresì della durata del soggiorno e dell'inserimento sociale, familiare e lavorativo; elementi, questi, non valutati con la dovuta completezza.

4.- Violazione e/o erronea interpretazione dell'art. 8 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti fondamentali dell'uomo. Eccesso di potere. Difetto di istruttoria. Difetto di motivazione.

La Corte europea dei diritti dell'uomo ha numerose volte valorizzato, nel bilanciamento da effettuarsi con l'interesse dello Stato alla tutela della sicurezza nazionale e dell'ordine pubblico, il diritto dei cittadini immigrati alla tutela e conservazione dei propri legami nel paese ospitante, avendo perso ogni contatto reale ed effettivo col paese d'origine.

Nella specie, pur dopo il disposto riesame col provvedimento del 20 luglio 2010 non è stata data corretta applicazione a tali principi, per come limitato ad una valutazione di non indispensabilità del suo apporto economico per il sostentamento del nucleo familiare, senza considerare che alla stregua dei detti principi la vita familiare va intesa anche come ambito privilegiato per l'espressione della personalità umana; in tal senso dovevano essere considerati la durata del regolare soggiorno in Italia, l'importanza dei legami familiari e l'assenza di alcun rapporto con il Paese d'origine.

5.- Violazione e/o erronea interpretazione dell'art. 126, co. 3, d.P.R. n. 115/2001. Istanza di ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato.

L'apposita commissione ha respinto l'istanza per manifesta infondatezza della domanda, onde egli ha riproposto l'istanza al TAR, che avrebbe dovuto deciderla con separato decreto. Di contro, il primo giudice ha confermato in sentenza la reiezione in via automatica rispetto al rigetto, mentre avrebbe dovuto considerare che la domanda non poteva essere ritenuta manifestamente infondata, avendo egli ottenuto un decreto cautelare presidenziale ed un'ordinanza di sospensione del provvedimento impugnato.

L'Amministrazione dell'interno si è costituita in giudizio e con memoria del 26 febbraio 2015 ha svolto controdeduzioni.

A sua volta con memoria del 6 marzo seguente l'appellante, richiamati e puntualizzati i motivi d'appello, ha ribadito l'illegittimità del diniego (che ha provocato la sua espulsione), anche alla luce delle più recenti pronunce della Corte europea dei diritti dell'uomo in tema di diritto del cittadino straniero al rispetto della vita privata e familiare.

L'appello, introitato in decisione all'udienza del 9 aprile 2015, è infondato nella parte riferita alla reiezione dei motivi aggiunti di primo grado trattata nei primi quattro motivi, i quali, stante la stretta connessione delle questioni proposte, possono essere esaminati congiuntamente.

Va premesso che con l'ordinanza cautelare 6 luglio 2010, di accoglimento dell'istanza di sospensione dell'esecuzione del provvedimento 17 marzo 2010, di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno, era stato rilevato come non fosse stato tenuto conto dei legami familiari del ricorrente e della sua lunga permanenza nel territorio nazionale.

Col provvedimento di riesame datato 20 luglio 2010 il Questore di Milano, esposto di procedere ad "un approfondimento circa la condizione familiare dell'interessato, il suo curriculum penale, il grado di inserimento socio-economico e l'interesse pubblico in gioco", si è realmente dato carico di tale approfondimento.

Ripercorsi i numerosi precedenti penali consistenti in condanne riportate fin dal 1999 per furto, furto aggravato, evasione, rapina, resistenza a pubblico ufficiale, commessi in età maggiore, e da ultimo nella condanna in data 11 dicembre 2008 per rapina e lesioni personali commessi nel giugno anteriore, anche ai fini della valutazione della pericolosità sociale l'Autorità emanante ha osservato come risulti dall'accertamento svolto presso gli archivi dell'INPS l'insussistenza dal 2003 di contributi e retribuzioni di entità tale da consentire il rilascio di permesso di soggiorno per motivi di lavoro e, quindi, tali da garantire il sostentamento del richiedente, ed a maggior ragione dei familiari, attraverso fonti lecite di reddito.

È stata poi effettuata la ponderazione prescritta dall'art. 5, co. 5, del d.lgs. 25 luglio 1998 n. 286 (periodo introdotto dal d.lgs. 8 gennaio 2007 n. 5, secondo cui di "Nell'adottare il provvedimento di rifiuto del rilascio, di revoca o di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno dello straniero che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare ovvero del familiare ricongiunto, ai sensi dell'articolo 29, si tiene anche conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato e dell'esistenza di legami familiari e sociali con il suo Paese d'origine, nonché, per lo straniero già presente sul territorio nazionale, anche della durata del suo soggiorno nel medesimo territorio nazionale").

In particolare, rilevata la presenza sul territorio nazionale della madre e di due sorelle, regolarmente munite di permesso di soggiorno valido al lavoro, le quali ciascuna "risulta aver raggiunto un normale grado di autonomia economica" (mentre al fratello, che non risulta fisicamente invalido a differenza di quanto dedotto in ricorso, il permesso è stato revocato a causa di condanna per reati in materia di stupefacenti, furto e lesioni, con conseguente decreto di espulsione), è stato osservato che gli indicati legami familiari non appaiono connotati da particolari esigenze di sostentamento da parte del signor - OMISSIS -, ribadendosi come la completa assenza di sue fonti lecite di reddito e la recidiva condotta penale non consentano di attribuirgli un ruolo di sostentamento nei confronti di alcuno, mentre il lungo periodo di permanenza in Italia è stato costellato da numerosi fatti-reato (tanto da riportare dal 1994 ben 40 segnalazioni), così da non aver manifestato la volontà di integrarsi nel tessuto socio-economico del Paese "anche nonostante la presenza dei propri familiari (...) che, evidentemente, nulla hanno potuto in tal senso".

In diritto, è stato evidenziato che, a termine del predetto art. 5, co. 5, i legami familiari e la lunga permanenza su territorio non consistono in una esimente dell'adozione del provvedimento di diniego e che, a termine dell'art. 8 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti fondamentali dell'uomo, non è precluso all'autorità pubblica di ingerire nella vita privata dell'individuo quando ciò sia previsto dalla legge e "costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria" per la pubblica sicurezza, la difesa dell'ordine e la prevenzione dei reati.

Si è giunti perciò alla conclusione che, nel bilanciamento degli interessi in gioco, il quadro così emergente non permette una prognosi favorevole circa la futura condotta dell'interessato e che, pertanto, la condizione di lunga permanenza nel territorio nazionale e la presenza di legami familiari non riescono a superare l'interesse pubblico, il quale resterebbe minato dalla negativa condotta del medesimo.

Ciò posto, non v'è dubbio che, previ accertamenti, siano attentamente valutati gli elementi a favore del richiedente (prescritti dal ricordato art. 5, co. 5, ultimo periodo, e dal successivo art. 9, co. 4, ultimo periodo); tanto anche sotto l'aspetto non meramente economico, avendo il Questore evidenziato la natura dei legami familiari (non vi è coniuge né figli) ed i loro (mancati) effetti sulla condotta del richiedente, nonché la sua lunga permanenza nel territorio nazionale, i quali però non sono stati ritenuti in grado di costituire idoneo contrappeso all'interesse pubblico alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, avuto riguardo non solo alla grave tipologia dei fatti-reato riconducibili a quelli di cui al co. 5 bis del

ripetuto art. 5 ed all'art. 9, co. 4, primo e secondo periodo, ma soprattutto alla loro continuazione nel tempo anche recente (giugno 2008) che già rivela un'indole non propensa al ravvedimento, nonché la loro incidenza sullo stile di vita in cui, peraltro, non compaiono fonti lecite di reddito. Del resto, come bene osservato nel provvedimento in parola, né la normativa nazionale, né l'art. 8 della menzionata Convenzione europea precludono l'adozione di diniego di permesso di soggiorno incidente sulla vita privata e familiare del destinatario qualora, come nella specie, la misura si renda necessaria alla luce delle ineludibili esigenze essenziali di un Stato, sopra precisate. Ed a fronte di siffatta necessità è evidentemente del tutto irrilevante anche la circostanza della mancanza di legami familiari, affettivi o culturali col Paese d'origine.

Pertanto, deve escludersi che sussistano i lamentati vizi di violazione di legge, di difetto di istruttoria e di motivazione; nel contempo, l'apprezzamento della persistente e grave pericolosità sociale, effettuata nell'esercizio della discrezionalità propria di tale apprezzamento, non presenta quei manifesti vizi di illogicità, irrazionalità e travisamento dei fatti che soli possono consentirne il sindacato di legittimità.

Non senza dire che la prognosi sfavorevole risulta avvalorata e confermata circa la sua attualità dal successivo episodio criminoso al quale accenna il primo giudice, di cui è menzione nella nota 15 settembre 2010 della Questura di Milano, con conseguente ulteriore condanna per furto aggravato.

In conclusione, per questa parte l'appello non può che essere respinto.

È invece parzialmente fondata la domanda, articolata nel quinto ed ultimo motivo, di riforma della sentenza appellata nella parte in cui ha respinto totalmente l'istanza di riesame del decreto dell'apposita commissione in data 20 aprile 2010, di diniego per "manifesta infondatezza delle ragioni vantate" dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato. Con riguardo all'atto introduttivo del giudizio, avente ad oggetto il primo provvedimento del Questore di Milano poi riesaminato, la non manifesta infondatezza è infatti dimostrata dall'accoglimento della domanda cautelare che ha portato appunto al secondo provvedimento di cui sopra (ed alla declaratoria di improcedibilità dello stesso atto introduttivo), con conseguente erroneità della valutazione operata dalla detta commissione.

Ne deriva che, limitatamente alle spese relative al ripetuto atto introduttivo del giudizio di primo grado e della fase cautelare, l'istanza di riesame (pur giustamente trattata dal Collegio quale "giudice" davanti al quale pende il processo o comunque competente a conoscere il merito della controversia) avrebbe dovuto essere accolta, restando ovviamente escluso il carico allo Stato delle restanti fasi del processo di primo grado, stante l'esito dell'appello nel merito.

Infine, quanto alle spese del grado, la natura e l'andamento della vicenda ne consiglia la compensazione tra le parti.

### **P.Q.M.**

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, accoglie l'appello nei soli sensi e limiti di cui in motivazione e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza appellata accoglie l'istanza di riesame del diniego di ammissione del ricorrente al beneficio del patrocinio a spese dello Stato negli stessi sensi e limiti; per il resto respinge il medesimo appello.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 52, comma 1 D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, per procedere all'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi dell'appellante, manda alla Segreteria di procedere all'annotazione di cui ai commi 1 e 2 della medesima disposizione, nei termini indicati.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 aprile 2015

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 25/05/2015

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

Lunedì, 25 Maggio 2015

# Permesso di Soggiorno



Scopri tutto quello che serve  
per richiedere il permesso di  
soggiorno



News



## [Ue. Accordo solo per 40.000 migranti](#)

Dopo una notte di litigi con la maggior parte dei Paesi Ue sul tema dell'immigrazione, Matteo Renzi, ha tenuto una ...

[Leggi tutto »](#)

## [20 giugno 2015. Giornata mondiale del rifugiato](#)

Sabato 20 giugno, Giornata mondiale del rifugiato, Amnesty International Italia prenderà parte alla manifestazione ...

[Leggi tutto »](#)

## **Residenza e rinnovo del permesso di soggiorno per protezione internazionale**

Dopo varie segnalazioni da parte di associazioni di cittadini stranieri che lamentano il mancato rinnovo da parte della ...

[Leggi tutto »](#)

## **La costruzione di un muro per fermare gli immigrati illegali**

Il ministro degli Esteri ungherese, Peter Szijjarto ha detto che "«l'immigrazione uno dei problemi più seri che affronta...

[Leggi tutto »](#)

## **Emergenza immigrazione, tanti i casi di scabbia nelle grandi città**

Non finisce la battaglia mediatica tra Maroni-Salvini-Zaia e Renzi-Alfano sulla gestione dell'accoglienza dei migranti, ...

[Leggi tutto »](#)

## **Lombardia, minacce di taglio fondi per i comuni che accolgono immigrati**

L'Italia nei mesi scorsi aveva chiesto un'equa distribuzione dei migranti salvati nel mediterraneo anche negli altri ...

[Leggi tutto »](#)





## Newsletter

Iscriviti alla newsletter, sarai aggiornato sulle ultime notizie.

[Iscriviti »](#)

## Canali Rss

- [Ultimi articoli](#)
- [Approfondimenti](#)
- [Legislazione](#)
- [Domande e Risposte](#)

## Help.Immigrazione

E' un nuovo canale dove potrai trovare tutte le risposte alle tue domande.

[Frequently Asked Questions \(FAQ\) »](#)

Contattaci

Puoi contattarci compilando il modulo sottostante.

[Online contact form »](#)

©2007-2015 Immigrazione.biz - Tutti i diritti riservati - Vers. 2.0.1 → [Home](#) | [Redazione](#) | [Newsletter](#) | [Disclaimer](#) | [Privacy](#) | [Rss](#) | [Contatti](#)